

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
TITOLO I - Principi e disposizioni comuni					
Art. 1 Oggetto	co. 1-bis (nuovo)	Applicabilità del Codice ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il d.lgs. n. 208/2011, attuativo della direttiva 2009/81/CE, e dei contratti esclusi indicati dall'art. 6 dello stesso decreto.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 1	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 2 Principi	co. 1-bis (nuovo)	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, nel rispetto dell'art. 29 del Codice	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
	co. 1-ter (nuovo)	Grandi infrastrutture (comprese quelle strategiche): coinvolgimento delle PMI, anche nelle connesse opere integrative o compensative.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Grandi infrastrutture: favorire coinvolgimento delle PMI residenti nei territori di localizzazione dell'intervento, anche rispetto alle opere integrative o compensative.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. d)	15 novembre 2011	
Art. 3 Definizioni	co. 11 (modificato)	Nella definizione di concessione di lavori pubblici, è specificato che la gestione può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle della concessione e da ricomprendere nella stessa.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. a), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011).
	co. 15-bis.1 (nuovo)	Definizione del contratto di disponibilità: contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Messa a disposizione: onere di assicurare costante fruibilità dell'opera, con garanzia di perfetta manutenzione e risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
(Segue) Art. 3 Definizioni	co. 15-ter (modificato)	Inclusione del contratto di disponibilità tra i contratti di partenariato pubblico-privato.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici (nuovo)		Istituzione della Banca dati nazionale presso AVCP, attraverso la quale dovrà essere effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Regole operative demandate a deliberazione AVCP. Scambio dati con Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. a), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2013.
Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Norma correlata	Dati accessibili agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26, legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla citata legge, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale.	Manovra Finanziaria - Luglio 2011 (d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011): art. 11, co. 6 e 7	6 luglio 2011	
TITOLO II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (abrogato)		Abrogata la norma che esclude dall'applicazione del Codice i contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, destinati a fini specificamente militari.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 2	15 gennaio 2012	
Art. 17 Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (interamente riscritto)		Sostituito l'intero contenuto della norma, che introduce la deroga all'applicazione del Codice per i contratti con classifica di segretezza e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 3	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 26 Contratti di sponsorizzazione	co. 1 (modificato)	Spese dello sponsor superiori a 40 mila euro: si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le norme sui requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 1), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Sponsorizzazione lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali: applicabilità anche dell'art. 199-bis.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 2), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
Art. 27 Principi relativi	co. 1 (modificato)	Esclusi con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. a)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
ai contratti esclusi		Il Codice non si applica, ma l'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ma l'invito ad almeno 5 concorrenti.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. c), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari					
TITOLO I - Contratti di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse (lett. b); 5 milioni, per lavori (lett. c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori	co. 1, lett. e) (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 200 mila euro, per appalti di servizi affidati da soggetti privati, connessi ad un appalto di lavori, e per i quali sia previsto un contributo che superi il 50% dell'importo dei servizi.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	co. 3-bis (nuovo)	Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nello stesso territorio provinciale affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, se esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.	Decreto Salva-Italia: art. 23, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012 (art. 23, co. 5, d.l. n. 201/2011).
CAPO II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento					
Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	Norma correlata	ATI, consorzi e reti di impresa: favorire aggregazioni delle PMI.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. b)	15 novembre 2011	
Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. b) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di provvedimenti antimafia resa da tutti i soci s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.1) modificato dalla	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 1, lett. c) (modificato)	La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Dichiarazione su inesistenza di sentenze di condanna resa da tutti i soci di s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2) modificato dalla	13 maggio 2011	
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. c) (modificato)	Nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
(Segue) Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. d) (modificato)	Divieto di intestazione fiduciaria: esclusione di 1 anno dalle gare decorrente dall'accertamento definitivo della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 1, lett. e) (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro: richiesta la gravità della violazione, oltre al suo accertamento definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.4) modificato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la connotazione di gravità della violazione e del suo accertamento definitivo.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. g) (modificato)	Obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: richiesta gravità della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.5)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. h) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di gara.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.6)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. l) (modificato)	Disabili: esclusione del concorrente se non in regola con norme della legge n. 68/1999. Prima della modifica, era richiesta solamente la certificazione di cui all'art. 17 della citata legge.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.7) abrogato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
(Segue)	co. 1, lett. l) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla regolarità del concorrente rispetto alle norme della legge n. 68/1999.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. m-bis) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.8)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. m-ter) (modificato)	Mancata denuncia da parte dell'estorto e del concusso all'autorità giudiziaria: eliminato il riferimento all'eventuale assenza nei confronti del concorrente di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla normativa antimafia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.9)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Prima della modifica, il periodo di riferimento era di 3 anni.			
	co. 1-bis (modificato)	Per imprese sottoposte a sequestro o confisca, limitazione delle cause di esclusione al periodo precedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o ad un amministratore giudiziario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-ter (nuovo)	False dichiarazioni in sede di gara: segnalazione della stazione appaltante all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-ter (modificato)	Il periodo di sospensione dalle gare viene ridotto da 1 anno a "fino ad 1 anno", secondo valutazione dell'AVCP in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 2 (modificato)	Non più richiesta dichiarazione del concorrente in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (art. 38, co. 1, lett. e): definizione della gravità della violazione, mediante richiamo all'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2009 (impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4) abrogato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (non convertito)	La legge n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla definizione della gravità della violazione delle norme sulla sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2 (modificato)	Violazione degli obblighi fiscali (art. 38, co. 1, lett. g): grave se l'omesso pagamento è superiore all'importo fissato dall'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (10 mila euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Violazioni gravi definitivamente accertate: quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.	Decreto Semplificazioni Tributarie: art. 1, co. 5, d.l. n. 16/2012, in fase di conversione	2 marzo 2012	Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto dalle stazioni appaltanti (art. 1, co. 6, d.l. n. 16/2012).
	co. 2 (modificato)	DURC (art. 38, co. 1, lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al suo rilascio. Il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del DURC deve essere dimostrato anche dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 38 Requisiti di ordine generale	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011) *** Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	13 luglio 2011	In base alla Circolare INAIL del 26 gennaio 2012, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
	co. 2 (modificato)	Situazioni di controllo (art. 38, co. 1, lett. m-quater): il concorrente deve dichiarare anche di essere, o no, a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in tali situazioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 3, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio devono inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 4 (modificato)	Tariffe SOA: nel Regolamento n. 207/2010 sono definiti i criteri di determinazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari.	Art. 4, co. 2, lett. c), n. 1-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 9-quater (nuovo)	False dichiarazioni in sede di qualificazione: segnalazione della SOA all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	co. 3-bis (nuovo)	Banca dati nazionale AVCP: la stazione appaltante deve inserire le certificazioni attestanti le prestazioni degli ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio. Per l'inserimento, è previsto l'utilizzo di modelli predisposti dall'AVCP e pubblicati sul sito. In caso di inadempimento della stazione appaltante, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, co. 11.	Art. 4, co. 2, lett. c-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 3-bis (modificato)	Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. e), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
	Norma correlata	Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 5	15 novembre 2011	
Art. 46 Documenti e informazioni complementari	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento alla tassatività delle cause di esclusione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1-bis (nuovo)	Tassatività delle cause di esclusione: solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità delle prescrizioni di gara diverse.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti.
	co. 1-bis (norma transitoria)	La legge n. 106/2011 ha introdotto la norma transitoria relativa al comma 1-bis.	Art. 4, co. 3, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	co. 1 (modificato)	Controllo a campione: verifica dei requisiti di qualificazione SOA attraverso il Casellario AVCP (lavori), il sito MIT (infrastrutture strategiche) e la Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture).	Art. 4, co. 2, lett. e), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Per servizi e forniture, la norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'art. 42, co. 3-bis, da parte dell'AVCP e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti sono stati inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del predetto modello (art. 4, co. 3-bis, d.l. n. 70/2011).
		Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. f), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Le stazioni appaltanti inseriscono nella Banca dati nazionale AVCP la documentazione comprovante i requisiti speciali richiesti durante il controllo a campione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	
	co. 2-bis (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica sull'inserimento della documentazione dei requisiti speciali nella Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2-ter (nuovo)	Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti speciali mediante la Banca dati nazionale AVCP, se la documentazione è disponibile.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	
	co. 2-ter (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla verifica del possesso dei requisiti speciali con la Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	Norma correlata	Controllo requisiti: in caso di PMI, da effettuarsi solo su aggiudicataria. In caso di mancata prova dei requisiti da parte dell'impresa, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 246/2005 e la sospensione di 1 anno dalle gare.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	
Art. 49 Avvalimento	co. 2, lett. c) (modificato)	Nella documentazione dell'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate.	Art. 4, co. 2, lett. e-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte					
SEZIONE I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente					
Art. 55 Procedure aperte e ristrette	co. 6 (modificato)	Solo per il caso dei lavori, sono invitati tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di qualificazione.	Art. 4, co. 2, lett. e-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	co. 1, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate con bando, da svolgersi a seguito di presentazione di offerte irregolari o inammissibili.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. f)	13 maggio 2011	
Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	co. 2, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate senza bando, da svolgersi a seguito di gara deserta.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. g)	13 maggio 2011	
Art. 58 Dialogo competitivo	co. 18-bis (nuovo)	Si rinvia al Regolamento n. 207/2010 per le ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.	Decreto Cresci-Italia: art. 46, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella	co. 1 (modificato)	Forcella estesa anche a servizi e forniture.	Art. 4, co. 2, lett. g-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
SEZIONE II - Bandi, avvisi e inviti					
Art. 64 Bando di gara	co. 4-bis (nuovo)	Bandi-tipo: l'AVCP predispone i modelli dei bandi, previo parere del MIT e delle categorie professionali, nel rispetto della tassatività delle cause di esclusione (art. 46, co. 1-bis). Possibile deroga della stazione appaltante nella determina a contrarre.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. h)	13 maggio 2011	
SEZIONE III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto					
Art. 74 Forma e contenuto delle offerte	co. 2-bis (nuovo)	Per le offerte, le stazioni appaltanti richiedono l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva da esse predisposti in base a modelli standard definiti con decreto del MIT, previa consultazione dell'AVCP. Per requisiti generali (lavori, servizi e forniture) e per requisiti speciali (solo per servizi e forniture, nonché per lavori inferiori a 150.000 euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. i)	13 maggio 2011	
SEZIONE V - Criteri di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse					
Art. 81 Criteri per la scelta dell'offerta migliore	co. 3-bis (nuovo)	Costo del lavoro: l'offerta migliore è determinata al netto delle spese del costo del personale.	Art. 4, co. 2, lett. i-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 3-bis (abrogato)	Abrogazione del co. 3-bis, introdotto dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011). L'incidenza del costo del lavoro resta comunque disciplinata dall'art. 86, co. 3-bis e 3-ter; art. 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, del Codice; art. 36, legge n. 300/1970; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse	co. 2, lett. g) (abrogato)	Le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro, come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro.	Art. 4, co. 2, lett. i-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO IV - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria					
SEZIONE I - Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione					
Art. 91 Procedure di affidamento	co. 1 (modificato)	Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, aumento del limite da 100 mila euro alle soglie comunitarie di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) e b): 125 mila euro (se aggiudicati dalle amministrazioni centrali) e 193 mila euro (se aggiudicati da stazioni appaltanti diverse).	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 12	15 novembre 2011 - 5 dicembre 2011	
		Abrogazione dell'art. 12 dello Statuto delle Imprese: ripristino del limite originario di 100 mila euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori	co. 2 (modificato)	Possibile omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso e siano garantiti la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
SEZIONE II - Procedimento di approvazione dei progetti ed effetti ai fini urbanistici ed espropriativi					
Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti	co. 1-bis (nuovo)	Approvazione del progetto: rispetto alla modifica apportata all'art. 93, co. 2, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre ad approvazione un livello progettuale di maggior dettaglio.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Concorsi di progettazione					
Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per concorsi indetti da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per concorsi indetti da stazioni appaltanti diverse (lett. b e c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
SEZIONE IV - Garanzie e verifiche della progettazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 112-bis Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro (nuovo)		Per lavori superiori a 20 milioni di euro, da affidarsi con procedura ristretta ex art. 55, co. 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, in contraddittorio tra le parti.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 44, co. 8, lett. a)	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
CAPO V - Principi relativi all'esecuzione del contratto					
Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro	Norma correlata	White-list: istituzione di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 13	13 maggio 2011	Modalità operative demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	Norma correlata	PMI: evidenziare le possibilità di subappalto. Subappaltatori: pagamento diretto da parte della stazione appaltante, con bonifico riportante l'indicazione della motivazione.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
TITOLO II - Contratti sotto soglia comunitaria					
Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	co. 7 (modificato)	Riscritta la norma relativa all'affidamento dei lavori sotto soglia. Fino ad 1 milione di euro, procedura negoziata ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 1) modificato dalla	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20%.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (abrogato)	Abrogata la norma che disciplina l'affidamento dei lavori sotto soglia, in quanto sostituita dal nuovo comma 7.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 123 Procedura ristretta semplificata	co. 1 (modificato)	Innalzamento limite da 1 milione ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. m)	13 maggio 2011	Si applica a partire dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012 (art. 4, co. 4, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia	co. 9 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali; 200 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da stazioni appaltanti diverse.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
	co. 11 (modificato)	Per servizi e forniture, previsto l'innalzamento del limite da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 2, lett. m-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici					
CAPO I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori					
Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici	co. 6 (modificato)	Elenco annuale: per lavori inferiori ad 1 milione di euro, è richiesta la previa approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, almeno l'approvazione del progetto preliminare.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano al programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3).
Art. 132 Varianti in corso d'opera	co. 3 (modificato)	Riduzione copertura: somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. n)	13 maggio 2011	Fino al 5 dicembre 2011, non è stata prevista una norma transitoria e, quindi, la modifica ha interessato anche i contratti in corso alla data del 13 maggio 2011.
	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 132, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 133 Termini di adeguamento, penali, adeguamenti dei prezzi	co. 4 e 5 (modificati)	Caro-materiali: compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente l'alea del 10%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. o)	13 maggio 2011	Si applica a partire dal D.M. di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti D.M. (art. 4, co. 5, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione	co. 1 (modificato)	Introduzione dell'usura e del riciclaggio nell'elenco dei reati per i quali la sentenza di condanna passata in giudicato determina la risoluzione del contratto.	Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento): art. 5	29 febbraio 2012	
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	rubrica (modificata)	Soppressione nella rubrica del riferimento al grave inadempimento dell'esecutore, per assorbimento della fattispecie nell'art. 136 del Codice citato nel nuovo testo della norma.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Subentro: anche per risoluzione determinata da reati accertati e da decadenza attestato SOA (artt. 135 e 136). Non più necessaria previsione nel bando.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 2)	13 maggio 2011	
		Subentro: anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
CAPO II - Concessioni di lavori pubblici					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 1 (modificato)	Oggetto della concessione: comprende la gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, nonché eventualmente la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
		Piano economico-finanziario: può prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	co. 5 (modificato)	Piano economico-finanziario e convenzione: possono prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A. o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Modalità definite in sede di approvazione del progetto preliminare o della definizione dello studio di fattibilità, in caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153.	Art. 50, co. 1, lett. oa), n. 1), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 7 (modificato)	Contenuto offerte: devono dare conto anche del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto.	Art. 50, co. 1, lett. 0a), n. 2), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 8 (modificato)	Durata: per le nuove concessioni superiori ad 1 miliardo di euro, fino a 50 anni.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 5, d.l. n. 201/2011).
SEZIONE II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici					
Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	co. 3-bis (nuovo)	Bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario: definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.	Decreto Cresci-Italia: art. 50, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
CAPO III - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione per i lavori					
Parte II, Titolo III, Capo III Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 153 Finanza di progetto	co. 1 - 23 (interamente riscritti)	La norma è stata riscritta, in funzione della possibilità di realizzare, mediante finanza di progetto, strutture destinate alla nautica da diporto. Nella sostanza, restano però invariate le procedure di gara e la disciplina previgente.	Art. 59-bis, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 9 (modificato)	L'asseverazione dei piani economico-finanziari è effettuata dagli istituti di credito e dalle società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 1	13 maggio 2011	
	co. 19 (modificato)	Project financing anche per opere non presenti nella programmazione. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 153 Finanza di progetto	co. 19-bis (nuovo)	La nuova procedura del comma 19 è utilizzabile anche per la locazione finanziaria (art. 160-bis).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 20 (modificato)	Possono presentare le proposte di cui al nuovo comma 19 i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione come concessionario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
Art. 156 Società di progetto	Norma correlata	Defiscalizzazione: per le società di progetto, previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per l'individuazione del concessionario.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 18	1° gennaio 2012	
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)		Project bond: le società di progetto possono emettere obbligazioni, purché destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Non possono essere trasferite a soggetti diversi.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012 - 24 marzo 2012	
	co. 1	Le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga agli artt. 2412 e 2483 c.c., purché destinati alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono trasferiti a soggetti diversi dagli investitori qualificati. Non si applicano gli artt. 2413 e da 2414-bis a 2420 c.c.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 2	Titoli e documentazione di offerta: devono riportare chiaramente un avvertimento dell'elevato profilo di rischio associato all'operazione.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 3	Sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura, le obbligazioni possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 157	co. 3	Anche i titoli di debito possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)	co. 4 (nuovo)	I commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.	Art. 41, co. 1, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
Art. 158 Risoluzione	co. 2 (modificato)	In caso di risoluzione del contratto di concessione, le somme rimborsate al concessionario sono destinate anche al soddisfacimento dei crediti dei titoli emessi ai sensi dell'art. 157, limitatamente alle obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della legge n. 27/2012.	Art. 41, co. 2, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
Art. 159 Subentro	co. 1, lett. a) (modificato)	Subentro: il concedente può accettare una società subentrante al concessionario, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando dell'affidamento originario della concessione, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dei lavori alla data del subentro.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 50, co. 1, lett. a)	24 gennaio 2012	
Art. 160-ter Contratto di disponibilità (nuovo)	co. 1 - 7 co. 6 (modificato)	Disciplina per l'affidamento del nuovo contratto di disponibilità. L'attività di collaudo può proporre (e non prescrivere) all'amministrazione varianti, rifacimento di lavori eseguiti e riduzioni del canone di disponibilità, nel rispetto del capitolato e delle norme.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 44, co. 1, lett. d) Art. 44, co. 1, lett. d), modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	24 gennaio 2012 25 marzo 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
CAPO IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi					
SEZIONE I - Infrastrutture e insediamenti produttivi					
Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-bis (modificato)	Programmazione: il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del MIT, l'elenco delle infrastrutture prioritarie.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-ter (modificato)	Elenco infrastrutture prioritarie: indicazione opere da realizzare, cronoprogramma di attuazione, fonti di finanziamento della spesa pubblica e quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-quater (nuovo)	Per ciascuna infrastruttura, i soggetti aggiudicatori presentano lo studio di fattibilità al MIT che, entro 60 gg. dalla comunicazione, ne verifica l'adeguatezza, anche in ordine alla bancabilità. Eventuale proroga di 30 gg. per integrazioni.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
Art. 163 Attività del Ministero delle Infrastrutture	co. 2, lett. f-ter) (nuovo)	Incremento attività del MIT: verifica avanzamento dei lavori mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri, avvalendosi, se necessario, della Guardia di Finanza, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. b)	6 dicembre 2011	
Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	co. 2 (modificato)	Promotore: se il soggetto aggiudicatore intende sollecitare la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al MIT, ai fini della pubblicazione della lista, e non più dell'avviso, di cui all'art. 175.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 3 (modificato)	Opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 7, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 7, modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Non si applica ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	co. 4 (modificato)	Conferenza di servizi: acquisisce le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze. Convocata non prima di 30 gg. dal ricevimento del progetto e conclusa non oltre 60 gg. Nei 60 gg. successivi, il MIT valuta le proposte e le richieste pervenute e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto preliminare.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Viene soppresso il periodo iniziale della disposizione, il quale stabilisce che il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto preliminare. Se entro tale termine non viene eventualmente approvato il progetto definitivo, il vincolo decade.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 4)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 9, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 3 (modificato)	Conferenza di servizi: da concludersi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo. Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Viene soppressa la parte finale del comma 3, in cui è previsto che le proposte e le richieste sono acquisite dal MIT tramite la conferenza di servizi. È quindi superata la modifica apportata dal Decreto-Sviluppo, relativa alla conclusione della conferenza di servizi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Nei 45 gg. successivi alla presentazione delle proposte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti, il MIT valuta la compatibilità delle proposte e delle richieste e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4-bis (nuovo)	Espropri: il decreto può essere emanato entro 7 anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo. Proroga massima di 2 anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 2)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto- Sviluppo (art. 4, co. 11, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-ter (nuovo)	La pubblicazione del bando di gara di cui al co. 5-bis può riguardare anche più progetti definitivi parziali, a condizione che siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 3), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (modificato)	Localizzazione e valutazione di impatto ambientale: nell'ambito di approvazione del progetto definitivo, nei tempi previsti dai nuovi artt. 165 e 166, co. 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, co. 4.	Art. 4, co. 2, lett. t), n. 01), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
(Segue)	co. 7-bis (nuovo)	Varianti alla localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 1)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 10 (modificato)	Progetto di monitoraggio ambientale: le regioni possono esprimersi, sentiti i comuni e le province interessati, nei 60 gg. entro i quali deve concludersi la conferenza di servizi (art. 166, co. 3).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 10.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al progetto preliminare, al posto del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 1 (modificato)	Modifica del richiamo all'art. 166, sostituito dall'art. 165, relativo alla conferenza di servizi chiamata ad acquisire proposte e richieste delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 02), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 1 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 1.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	co. 2 (modificato)	I soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 2, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 2.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Mancata ricezione del progetto del progetto definitivo o mancato invito alla conferenza di servizi: segnalazione dell'omissione entro 45 gg. dalla data di pubblicazione della convocazione sul sito del MIT e delle regioni interessate.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	co. 3 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 3, i soggetti segnalano l'omissione dell'invio del progetto preliminare. Se il RUP accoglie la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Chiusura del procedimento: entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 4, il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Soppressione del richiamo al progetto preliminare e alla localizzazione. Il CIPE approva il progetto preliminare, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 3-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44 , co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 6 (modificato)	Mancata partecipazione di un soggetto competente non invitato: trasmissione del progetto definitivo, con facoltà del soggetto di comunicare al MIT la propria eventuale proposta entro 60 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
			modificato dalla		

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	co. 6 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 6, al soggetto competente viene trasmesso il progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 6.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 169 Varianti	co. 3 (modificato)	Copertura: anche con l'utilizzo di quota non superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. v)	13 maggio 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 169, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare (nuovo)	Progetto preliminare: su proposta del MIT, il CIPE può valutare il progetto preliminare per effettuare un'unica approvazione. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, il CIPE indica un termine perentorio, a pena di decadenza della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica, il progetto definitivo è approvato con decreto del MIT.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. a)	6 dicembre 2011	
Art. 170 Interferenze	co. 3 (modificato)	Indicate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, dagli enti gestori entro i 60 gg. previsti per la conclusione della conferenza di servizi (art. 166, co. 3). Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. z)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 175 Promotore	co. 1-14 (interamente riscritti)	Interamente riscritta la procedura per la finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, sulla base dell'art. 153, co. 1-13: il promotore può presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'opera presente nella lista pubblicata sul sito del MIT, che il soggetto aggiudicatore intende affidare con la finanza di progetto. Se il CIPE approva, il soggetto aggiudicatore pubblica il bando entro 90 gg. Il promotore diventa aggiudicatario, se accetta di apportare modifiche richieste dal CIPE. Altrimenti, la richiesta viene inoltrata ai concorrenti successivi in graduatoria. Prevista anche la possibilità di presentare proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, analogamente alla procedura dell'art. 153, co. 19.	Art. 41, co. 5-bis, introdotto dalla legge n. 214/2011, di conversione del Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011)	6 dicembre 2011	Non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011, per le quali continua ad applicarsi l'art. 175, nella formulazione previgente (art. 41, co. 5-ter, d.l. n. 201/2011).
Art. 176 Affidamento a contraente generale	co. 14 (modificato)	Per le proposte relative alla realizzazione di infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, viene riconosciuto il diritto di prelazione al promotore.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 42	24 gennaio 2012	
		Mera correzione al secondo periodo del comma 14: le parole “settimo periodo” sono sostituite con le parole “sesto periodo”.	Art. 42, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
Art. 177 Procedure di aggiudicazione	co. 20 (modificato)	Modificato il richiamo errato al comma 5 dell'art. 180, sostituito dal comma 2.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. aa)	13 maggio 2011	
	co. 2 (modificato)	Concessione: per l'affidamento è possibile porre a base di gara anche il progetto definitivo.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 55	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Qualificazione dei contraenti generali					
Art. 187 Requisiti per le iscrizioni	co. 1, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio sono tenuti ad inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. bb)	13 maggio 2011	
Art. 189 Requisiti di	co. 3 (modificato)	CEL: indicano i lavori eseguiti direttamente dal contraente generale, da soggetti terzi o da imprese controllate. Lavori utilizzabili per qualificazione SOA.	Art. 4, co. 2, lett. cc), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
ordine speciale	co. 3, nono periodo (modificato)	CEL: redatti in conformità ai modelli definiti nel Regolamento n. 207/2010.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. g), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 189, co. 3, nono periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo art. 189, co. 3, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, fatta salva la possibilità di definire con provvedimento dell'AVCP, di intesa con il MIT, i modelli per la predisposizione dei CEL del contraente generale. A decorrere dalla medesima data, è abrogato l'Allegato XXI del Codice (art. 61, co. 2, d.l. n. 5/2012).
	co. 4, lett. b) (modificato)	Adeguate organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, con qualifica di dipendenti o dirigenti, oltre a responsabili di cantiere o di progetto.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. cc), n. 2)	13 maggio 2011	
TITOLO IV - Contratti in taluni settori					
CAPO I - Contratti nel settore della difesa					
Parte II, Titolo IV, Capo I Contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che il Capo I è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 195 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 196 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
(Segue) Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	co. 1-5 e 7 (modificati)	I riferimenti ai contratti nel settore della difesa sono completati con l'esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 5	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 3 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'Allegato V; 200 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'Allegato V. Appalti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 208/2011: 400 mila euro, per forniture e servizi; 5 milioni, per lavori (art. 10, d.lgs. n. 208/2011, che ha recepito l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e art. 3, che modifica l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, recepita con art. 10, d.lgs. n. 208/2011)	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Contratti relativi ai beni culturali					
Art. 199-bis Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor (nuovo)		Procedura per la selezione dello sponsor: inserimento in programma di un allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione del bando sul sito per almeno 30 gg. e dell'avviso su 2 quotidiani nazionali e G.U. (se importo superiore alle soglie, anche su G.U.C.E.); richiesta offerta in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato; presentazione delle offerte entro 60 gg.; redazione della graduatoria; eventuale fase successiva per l'acquisizione di offerte migliorative, con termine ultimo per i rilanci; stipula del contratto con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore (sponsorizzazione pura) o ha proposto l'offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, offerte irregolari o inammissibili, la stazione appaltante può cercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare nei 6 mesi successivi.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. h), e co. 2, d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, norme tecniche e linee-guida applicative dell'art. 199-bis, nonché di quelle contenute nell'art. 120, d.lgs. n. 120/2004, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservati sui beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (art. 61, co. 1, d.l. n. 5/2012).
Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Aumento limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (ultimo periodo), da 500 mila ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. dd)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
(Segue) Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (secondo e terzo periodo), nuovamente ridotto ad 1 milione di euro.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
PARTE III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali					
TITOLO I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	Ai settori speciali si applicano l'art. 46, comma 1-bis, relativo alla tassatività delle cause di esclusione, e gli artt. 95 e 96, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ee)	13 maggio 2011	
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che gli artt. 95 e 96 non si applicano alle società operanti nei settori speciali le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della medesima legge.	Art. 4, co. 2-bis, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 215		Ai settori speciali si applica l'art. 112-bis, relativo alla consultazione preliminare sul progetto a base di gara, per lavori superiori a 20 milioni di euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 8, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro per servizi e forniture (lett. a); 5 milioni e 278 mila euro per lavori (lett. b).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo					
Art. 219					
Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 6 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	
(Segue)					
Art. 219	co. 7 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	
Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 10 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 2)	13 maggio 2011	
CAPO IV - Concorsi di progettazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni	co. 1 e 4 (modificati)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
PARTE IV - Contenzioso					
Art. 240 Accordo bonario	co. 1 (modificato)	L'accordo bonario non si applica ai contratti affidati al contraente generale.	Art. 4, co. 2, lett. gg), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 5 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (in corso d'opera), il RUP promuove la costituzione della commissione entro 30 gg. dalla comunicazione delle riserve da parte del direttore dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): il RUP promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo delle riserve, entro 30 gg. dalla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La proposta motivata della commissione è formulata entro 90 gg. dalla sua costituzione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (modificato)	Compenso della commissione: importo massimo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni 3 anni con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle commissioni costituite dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 14 (modificato)	Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): anche in questo caso la costituzione della commissione promossa dal RUP diventa facoltativa.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 4)	13 maggio 2011	
Art. 240-bis Definizione delle riserve	co. 1 (modificato)	Riserve: importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 1-bis (nuovo)	Le riserve non possono essere iscritte per aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (nuovo)	Condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato, se la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ii) modificato dalla	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Sanzione: è stata aumentata nel massimo dal triplo al quintuplo del contributo unificato.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1 (abrogato)	Abrogazione dell'art. 246-bis e trasposizione del suo contenuto nell'art. 26, co. 2, del codice di procedura amministrativa (d.lgs. n. 104/2010). Con una modifica: la parte soccombente è condannata se ha agito o resistito temerariamente in giudizio.	Decreto legislativo n. 195/2011: art. 1, co. 3, lett. b)	8 dicembre 2011	
Tribunale delle Imprese	Norma correlata	Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, allo scopo di accelerare la risoluzione delle controversie. Sono incluse anche le controversie sui contratti pubblici, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Contributo unificato quadruplicato (art. 13, co. 1-ter, d.P.R. n. 115/2002).	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012): art. 2, modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno (23 aprile 2012) dalla data di entrata in vigore del Decreto Cresci-Italia (art. 2, co. 4, d.l. n. 1/2012).
		Istituzione delle Sezioni presso i Tribunali e le Corti d'Appello di ogni capoluogo di regione. Contributo unificato ridotto dal quadruplo al doppio.	legge di conversione n. 27/2012	25 marzo 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno (21 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012 (art. 2, co. 6, d.l. n. 1/2012).
PARTE V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni					
Art. 253 Norme transitorie	co. 9-bis (modificato)	Qualificazione SOA: utilizzabili fino al 31 dicembre 2013 i requisiti (fatturato, attrezzature e dipendenti) sono individuati tra i migliori 5 anni dell'ultimo decennio. Proroga valida anche per lavori analoghi dell'ultimo decennio. Norma applicabile anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 40, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 15 (modificato)	Incarichi di progettazione: per le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415/1998, possono essere utilizzati i requisiti dei soci (in caso di società di persone o società cooperative) o dei direttori tecnici, professionisti dipendenti con qualifica di dirigente o di collaborazione coordinata e continuativa (in caso di società di capitali), per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione. Prima, il periodo era limitato a 3 anni.	Art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 15-bis (modificato)	Qualificazione progettisti: i requisiti tecnici dei migliori 3 anni nel quinquennio precedente o dei migliori 5 anni del decennio antecedente sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2013.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 2)	13 maggio 2011	
	co. 20-bis (nuovo)	Offerte anomale: esclusione automatica prorogata al 31 dicembre 2013, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, aggiudicati al massimo ribasso (artt. 122, co. 9, e 124, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 3)	13 maggio 2011	
	co. 21 (modificato)	Verifica attestazioni SOA (D.M. n. 272/2007): proroga fino al 31 dicembre 2011. In sede di verifica, non si applicano le sanzioni stabilite dall'artt. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 4)	13 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Concessioni assentite al 30 giugno 2002: quota da affidare a terzi aumentata dal 40 al 50%.	Decreto Cresci-Italia: art. 51, co. 1, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2015 (art. 51, co. 2, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione).
ALLEGATO XXI - Allegato tecnico di cui all'articolo 164					
Art. 16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico	co. 4, lett. d) (modificato)	Quadro economico: accantonamento per imprevisti e lavori in economia ridotto dal 10 all'8%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 1)	13 maggio 2011	
Art. 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione	co. 2, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione	co. 1, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, organismi di controllo accreditati come organismi di ispezione di tipo A.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 3)	13 maggio 2011	
ALLEGATO XXII - Modello di cui all'articolo 189					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	Quadro C	Il riferimento al responsabile della condotta dei lavori è sostituito dal responsabile di progetto o dal responsabile di cantiere.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 1), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	(modificato)	Inserimento tabella relativa all'indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'art. 189, co. 3, ultimo periodo.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 2), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

PARTE I - Disposizioni comuni

TITOLO I - Potestà regolamentare e definizioni

Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	co. 1, lett. b-bis) (nuovo)	Infrastrutture strategiche: applicabilità dell'art. 14 del Regolamento, relativo allo studio di fattibilità. Il richiamo agli artt. 21 (elaborati progettuali stabiliti dal RUP) e 22 (stima sommaria), contenuto nella norma, è riferito agli artt. 5 (elaborati grafici del progetto definitivo) e 6 (calcolo estimativo e quadro economico) dell'Allegato XXI del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. a)	13 maggio 2011	
--	------------------------------------	--	---	----------------	--

TITOLO II - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011) *** Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	13 maggio 2011	In base alla Circolare INAIL del 26 gennaio 2012, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
(Segue) Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	Certificazioni P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la P.A., i certificati sono sostituiti dalle autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari					
TITOLO I - Organi del procedimento e programmazione					
CAPO II - Programmazione dei lavori					
Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
TITOLO II - Progettazione e verifica del progetto					
CAPO I - Progettazione					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	co. 2 (modificato)	Livelli di progettazione: è fatto salvo l'art. 93, co. 2, del Codice, modificato dal Decreto Cresci-Italia (art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012), che ha previsto la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 2, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 16 Quadri economici	co. 2 (abrogato)	Lavori a misura, a corpo e in economia; abrogata la norma che dispone la suddivisione dell'importo tra esecuzione delle lavorazioni ed attuazione dei piani di sicurezza.	Art. 4, co. 15, lett. a-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
CAPO II - Verifica del progetto					
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	co. 2, lett. a) (modificato)	Unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B, per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	co. 1, lett. a) (modificato)	Organismi di ispezione di tipo A e C, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-quater), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori					
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 66 Partecipazioni azionarie	co. 1 (modificato)	Escluso il possesso di partecipazioni azionarie delle SOA per i soggetti elencati nell'art. 34 del Codice, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. b)	13 maggio 2011	
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	co. 3 (modificato)	Sospensione dell'autorizzazione: solo se l'AVCP ritiene che la violazione della SOA sia stata commessa con dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. a), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
CAPO III - Requisiti per la qualificazione					
Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (interamente riscritto)		Qualificazione SOA: esibizione alla SOA di CEL, copia del contratto ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, se emesso, anche il certificato di collaudo. CEL rilasciati, su richiesta e a spese dell'impresa, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri, in base a modelli definiti dall'AVCP. Contiene: indicazione delle categorie, importi, tempi di esecuzione, incidenza dei subappalti (impresa subappaltatrice, categorie dei lavori eseguiti e tempi di esecuzione) e dichiarazione di esecuzione regolare e con buon esito. Redatti in italiano o corredati da traduzione certificata. Lavori subappaltati ad imprese italiane: utilizzo CEL rilasciati all'esecutore. In mancanza, può essere richiesto direttamente dal subappaltatore. CEL trasmessi dal consolato italiano al Ministero degli Affari esteri, per inserimento nel casellario AVCP.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. b), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori					
Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	co. 2 (modificato)	Mandataria: requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.	Art. 4, co. 15, lett. a-quinquies), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari					
TITOLO II - Affidamento dei servizi					
Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	co. 10 (modificato)	Servizi di progettazione inferiori a 40 mila euro (si veda modifica apportata d.l. n. 70/2011): si applica integralmente l'art. 125, co. 11, del Codice. Importo superiore: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 15, lett. b-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
PARTE IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari					
TITOLO I - Programmazione e organi del procedimento					
Art. 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	Norma correlata	Schemi-tipo redazione e pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi .	D.M. 11 novembre 2011	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2013 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
PARTE VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni					
Art. 357 Norme transitorie	co. 6 (modificato)	Disciplina regolamentare su esecuzione, contabilità e collaudo: non si applica ai contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c)	13 maggio 2011	
		Modificata la norma transitoria introdotta dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011): resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 12 (modificato)	Attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000: importi sostituiti dai nuovi valori a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Eccezione: OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: cessano di avere validità dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 2) modificato dalla	13 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 12.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 12-bis (nuovo)	CEL OS 20 d.P.R. n. 34/2000: utilizzabili per la qualificazione nella nuova OS 20-A e per la partecipazione alle gare che richiedono tale categoria.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 2-bis), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
(Segue) Art. 357 Norme transitorie	co. 14 (modificato)	CEL emessi fino al 365° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: devono essere riemessi da parte delle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: remissione CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se attinenti a lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 3) modificato dalla	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
	co. 14 (modificato)	La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 14. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 15 (modificato)	CEL OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: emessi dalle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: emissione dei CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se le stazioni appaltanti verificano la presenza di lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 4) modificato dalla	13 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 15. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 16 (modificato)	Bandi e avvisi: per 365 gg. dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, si applica il d.P.R. n. 34/2000. Gare relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: valgono gli attestati SOA emessi con in base al d.P.R. n. 34/2000, per i 365 gg. successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 5)	13 maggio 2011	
	co. 17 (modificato)	Attestazioni SOA per categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35: utilizzabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 6)	13 maggio 2011	
(Segue) Art. 357 Norme transitorie	co. 22 (modificato)	Nuove categorie: applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento e, in caso di mancata pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento non siano ancora stati inviati gli inviti. Nel periodo transitorio, continua ad applicarsi l'art. 72, co. 4, d.P.R. n. 554/1999.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 7) modificato dalla	13 maggio 2011	
		Refuso: corretto il riferimento al d.P.R. n. 554/1999 con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 24 (modificato)	Avvalimento per la qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 88, co. 2-7, e 104, co. 2 e 3): applicabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 8)	13 maggio 2011	